



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*”, e s.m.i.;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, in particolare, l'articolo 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTA la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993;

VISTA la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri*”, con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente il “*Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “*Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, in particolare, l’articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla professoressa Elena Bonetti è stato conferito l’incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale il Ministro per le pari opportunità e la famiglia è delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza nell’ambito della Commissione per le adozioni internazionali;

VISTO l’art. 1, co. 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), che a far data dall’anno 2016 ha previsto l’istituzione del Fondo per le adozioni internazionali :“*Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali...» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016*”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante “*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020;

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*” così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha reso obbligatorio l’intervento degli enti



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

autorizzati nelle procedure di adozione internazionale, disponendo all'art. 31, co. 1, che *“Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter”*, nonché ha regolato, al co. 3, i compiti degli enti autorizzati;

PRESO ATTO che la citata legge n. 184/1983 ha altresì disposto all'art. 39-ter, co. 1 lett d), che *“Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: (...) d) non avere fini di lucro”*;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare l'art. 1, commi 125-129, in base al quale gli enti autorizzati beneficiari dei contributi devono pubblicare *online* le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti nel corso dell'anno precedente, se la somma totale supera i 10.000 euro;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *“pandemia”* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, di approvazione dell'Avviso pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all'art.39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID19, ammesso alla registrazione dell'Ufficio di controllo sugli atti della Corte dei Conti il 10 agosto 2020 con il n. 1793;

CONSIDERATO che l'Avviso pubblico di cui al citato Decreto del 23 giugno 2020 prevede all'art. 3, co. 1, che *“Sono ammessi a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel periodo dal 1° febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 di proroga fino al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del 24 agosto 2020 con cui il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha modificato l’Avviso pubblico di cui al citato decreto del 23 giugno 2020 per ammettere a contributo i costi indifferibili, correlati all’attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dagli enti autorizzati ai sensi dell’art. 39-ter della legge 184/1983, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 15 ottobre 2020 e, contestualmente, ha disposto la proroga del termine di presentazione delle istanze al 30 novembre 2020 in seguito alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTO, altresì, il decreto del 19 ottobre 2020 con cui il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha modificato l’Avviso pubblico di cui al citato decreto del 23 giugno 2020 per ammettere a contributo i costi indifferibili, correlati all’attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dagli enti autorizzati ai sensi dell’art. 39-ter della legge 184/1983, nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 e, contestualmente, ha disposto la proroga del termine di presentazione delle istanze al 28 febbraio 2021 in seguito alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

VISTA, inoltre, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 luglio 2021;

RITENUTO di ammettere a contributo i costi indifferibili, correlati all’attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dagli enti autorizzati ai sensi dell’art. 39-ter della legge 184/1983 nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2021 in ragione della proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

PRESO ATTO, inoltre, che, in sede di monitoraggio dello stato di attuazione del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 23 giugno 2020 e s.m.i., è emersa la necessità, con riguardo al periodo temporale preso in considerazione, di introdurre correttivi volti a garantire un più efficace intervento a favore degli enti potenzialmente beneficiari, tenendo conto sia della circostanza che la pandemia ha colpito i paesi esteri coinvolti nel sistema delle adozioni internazionali in periodi temporali diversi, sia del prolungarsi della pandemia stessa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

DATO ATTO che, in ragione delle proroghe dello stato di emergenza che hanno esteso il periodo di riferimento dei costi indifferibili ammessi a contributo, è opportuno incrementare il contributo massimo erogabile da euro 50.000,00 a euro 100.000,00 in ragione dell'estensione dell'arco temporale di riferimento dei costi e dunque dell'ammontare dei costi sostenuti ammissibili;

VERIFICATO che le risorse destinate al finanziamento dei maggiori contributi trovano la necessaria copertura sul capitolo di spesa 518 *“Spese per l'esecuzione della Convenzione stipulata all'Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali”* del Centro di Responsabilità 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'esercizio finanziario 2021;

DECRETA

Articolo 1

All'Avviso pubblico per il sostegno agli enti autorizzati di cui all'art.39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID19, di cui al decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, come modificato da ultimo dal decreto del 19 ottobre 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'art. 2, comma 2 è così sostituito: *“Gli Enti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 potranno accedere al contributo a condizione che l'ammontare delle entrate relative alle adozioni del periodo dal 1^ aprile 2020 al 31 maggio 2021 abbia registrato complessivamente una diminuzione di almeno un terzo rispetto all'ammontare delle entrate relative alle adozioni del medesimo periodo dell'anno precedente”*;
- b) l'art. 3, comma 1 è così sostituito: *“Sono ammessi a contributo i costi indifferibili, correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali, sostenuti dai richiedenti nel periodo dal 1° febbraio 2020 fino al 31 luglio 2021, fatte salve eventuali proroghe motivate dal protrarsi dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;
- c) l'art. 4, comma 1 è così sostituito: *“L'importo massimo erogabile, onnicomprensivo di ogni spesa ed onere, è pari a euro 100.000,00 per ciascun Ente. Ai fini della quantificazione dell'importo massimo di euro 100.000,00 verranno tenuti in considerazione i contributi già concessi”*;
- d) al comma 2 dell'art. 4 viene aggiunto il seguente periodo: *“Nel computo non si tiene conto delle entrate e delle correlate spese aventi fin dall'origine un vincolo di destinazione diverso dal supporto alle adozioni internazionali, imposto da una norma dell'ordinamento, da un provvedimento amministrativo o da un negozio giuridico tra vivi o per causa di morte”*;
- e) l'art. 5, comma 1 è così sostituito: *“Le domande, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire tramite il sistema informativo della Segreteria Tecnica della CAI denominato “SVEVA-Gestionale Enti” e potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della CAI www.commissioneadozioni.it fino al 30*



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

settembre 2021, fermo restando che le spese dovranno essere riferite al periodo 1° febbraio 2020 – 31 luglio 2021. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato; a tal fine farà fede la data di acquisizione al protocollo”.

Articolo 2

In applicazione del presente decreto gli enti che hanno già fatto domanda in vigenza del decreto del 23 giugno 2020 e s.m.i. potranno presentare istanze integrative.

Articolo 3

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nell’Avviso pubblico per il sostegno agli Enti autorizzati di cui all’art.39-ter della legge n. 184/1983, in relazione all’emergenza sanitaria da COVID19, approvato con Decreto del 23 giugno 2020 del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti.

Articolo 4

Le risorse destinate al finanziamento dei contributi di cui al presente Decreto ammontano complessivamente ad euro 2.350.000 a valere sul cap. 518 “Spese per l’esecuzione della Convenzione stipulata all’Aja il 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Spese in tema di adozione di minori stranieri. Spese per il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali” del Centro di Responsabilità 15 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’esercizio finanziario 2021.

Roma,  1 GIU. 2021

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

(su carta intestata)

ALLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI
INTERNAZIONALI
da inviare tramite il Sistema informativo "SVEVA-
Gestionale Enti"

Domanda di concessione

(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000)

Ente autorizzato [nome per esteso e
sigla]..... codice
fiscale
.....
Sede legale/indirizzo:tel.:
Indirizzo PEC:.....indirizzo e-mail:.....

Il/La sottoscritto/a, [Nome e Cognome]....., nato/a a..... il .../.../.... nella
sua qualità di Legale Rappresentante dell'Ente [sigla e nome per esteso] con
sede in [città e indirizzo] iscritto all'Albo degli Enti autorizzati

CHIEDE

di poter accedere, con riferimento all'Avviso per il sostegno agli Enti autorizzati, al contributo per i costi correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali sostenuti nel periodo compreso tra il **01/02/2020** e il _____;

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui può andare incontro in caso di false attestazioni, dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e consapevole, altresì, che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporterà la decadenza dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

- di accettare e di avere piena conoscenza delle clausole dell'Avviso e del Decreto del Ministero per il sostegno agli Enti autorizzati, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19;
- di essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2, comma 1 dell'Avviso e quindi:
 - 1) di operare in Paesi in cui la normativa prevede l'adozione internazionale e che non hanno sospeso le adozioni internazionali (art. 2, comma 1, lett. a) dell'Avviso);
 - 2) di aver concluso adozioni o ricevuto incarichi nei due anni precedenti a quello attuale (art. 2, comma 1, lett. b) dell'Avviso);
 - 3) di non essere destinatario di ordini di recupero pendenti per effetto di una precedente decisione della CAI o di risultare in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca dei contributi concessi (art. 2, comma 1, lett. c) dell'Avviso);
 - 4) di non essere assoggettato a liquidazione coatta amministrativa in base al d. lgs. n. 112/2017 (art. 2, comma 1, lett. d) dell'Avviso);

- 5) di possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 2, comma 1, lett. e) dell'Avviso);
- 6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ad obblighi tributari e fiscali (art. 2, comma 1, lett. f) dell'Avviso);

di essere in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 2 dell'Avviso e quindi che l'ammontare delle entrate relative alle adozioni *del periodo dal 1^a aprile 2020 al 31 maggio 2021*, pari ad euro, ha registrato complessivamente una diminuzione di almeno un terzo rispetto *all'ammontare delle entrate relative alle adozioni del medesimo periodo dell'anno precedente*" pari a euro

SI IMPEGNA

- a sottoscrivere l'atto di concessione/accettazione del contributo nei termini stabiliti dall'Avviso e dal DM per il sostegno agli Enti autorizzati, di cui ha piena consapevolezza e ne accetta il contenuto;
- a sottoscrivere il patto di integrità;
- a trasmettere la Relazione illustrativa e la documentazione di cui all'art. 3, comma 4 dell'Avviso nel termine stabilito dall'art. 7, comma 1, consapevole che la mancata trasmissione nel predetto termine comporterà la decadenza dal beneficio.

DICHIARA INOLTRE

di autorizzare la Presidenza del Consiglio dei ministri- Segreteria tecnica della CAI al trattamento dei dati forniti che saranno esclusivamente trattati per l'espletamento delle attività amministrative relative all'Avviso, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni sul trattamento dei dati personali aggiornato dal D.Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018 e dal D.Lgs. n.101 del 10 agosto 2018, nonché dell'articolo 13 del Regolamento UE n.679/2016.

Ai fini dell'ottenimento della certificazione antimafia, il sottoscritto dichiara inoltre di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età¹:

Nome..... Cognome.....
 Luogo e data di
 nascita.....residenza.....

Nome..... Cognome.....
 Luogo e data di
 nascita.....residenza.....

Nome..... Cognome.....
 Luogo e data di
 nascita.....residenza.....

¹ Per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

Ai fini dell'ottenimento della certificazione antimafia il/la sottoscritto/a comunica inoltre i seguenti dati, aggiornati alla data attuale, relativi al legale rappresentante del richiedente e a tutti i componenti dell'organo di direzione e/o dotati di poteri di rappresentanza, ivi inclusi eventuali Direttori tecnici:

Nome e Cognome	Qualifica	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale	Residenza

Allega:

- 1. atto di nomina del legale rappresentante**
- 2. fotocopia di un documento di identità in regime di validità**
- 3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso, allegato n. 2**
- 4. fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa**

In fede,.....

FIRMA DIGITALE
Legale rappresentante dell'Ente

(su carta intestata)

ALLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI
INTERNAZIONALI

da inviare tramite il Sistema informativo
“SVEVA- Gestionale Enti”

Dichiarazione sostitutiva ed elenco dei costi

art. 3 dell'Avviso

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a, [Nome e Cognome]....., nato/a a..... il .../.../....
nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Ente [sigla e nome
per esteso] con sede in [città e indirizzo] iscritto all'Albo
degli Enti autorizzati

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del
28.12.2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui può andare
incontro in caso di false attestazioni, dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità ai sensi dell'articolo 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporterà la decadenza
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA

- di aver sostenuto i seguenti costi di cui all'art. 3 dell'Avviso:

- 1) interventi di sanificazione degli ambienti per complessivi euro ...
- 2) acquisto di dispositivi di protezione individuale per complessivi euro ...
- 3) acquisto o noleggio di beni e servizi per complessivi euro ...
- 4) canone di locazione delle sedi per complessivi euro ...
- 5) rate di mutuo o altri oneri finanziari per complessivi euro ...
- 6) bollette e utenze relative alle sedi per complessivi euro ...
- 7) canone software per complessivi euro ...
- 8) spese per il personale per complessivi euro ...

9) spese di viaggio e di soggiorno all'estero per complessivi euro ...

10) corsi di formazione per complessivi euro...

11) spese di informazione e pubblicità per complessivi euro ...

12) contributi previsti dalle normative locali dei paesi esteri per il mantenimento dell'accreditamento/operatività per complessivi euro ...

- che i costi sopra elencati sono stati sostenuti tra il 1° febbraio 2020 e il 2021 non potevano essere differiti a data successiva al 31 luglio 2021 (art. 3, comma 1 dell'Avviso);

- che, i suddetti costi, sono correlati all'attività di supporto alle adozioni internazionali (art. 3, comma 1 dell'Avviso);

- che l'ente svolge attività di adozione internazionale **in via non esclusiva** e che la percentuale delle spese sostenute per l'attività di supporto alle adozioni internazionali effettivamente svolta rispetto al totale delle spese è pari a (art. 3, comma 2 dell'Avviso); *[da compilare solo se si versa in questa condizione, altrimenti barrare]*

- che l'ente svolge attività di adozione internazionale **in via esclusiva** (art. 3, comma 2 dell'Avviso); *[da compilare solo se si versa in questa condizione, altrimenti barrare];*

- che i suddetti costi sono stati già sostenuti dall'ente al momento della presentazione della domanda (art. 3, comma 3 dell'Avviso);

- che per i medesimi costi l'Ente non ha usufruito di altri sostegni economici pubblici e/o agevolazioni pubbliche, né ha presentato domanda per l'accesso a detti sostegni economici pubblici e/o agevolazioni pubbliche, o, comunque, che la relativa domanda è stata respinta (art. 3, comma 4 dell'Avviso);

- che la precedente elencazione include anche costi inerenti a sedi estere situate in Paesi nei quali l'Ente ha concluso almeno una procedura di adozione internazionale nei due anni precedenti la pubblicazione dell'Avviso (art. 3, comma 6 dell'Avviso); *[da compilare solo se si versa in questa condizione, altrimenti barrare];*

- che i suddetti costi sono stati sostenuti attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari tracciabili (bonifici, assegni non trasferibili, etc.) (art. 3, comma 7 dell'Avviso);

- che i predetti costi non sono ricollegabili al pagamento di sanzioni o all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali (art. 3, comma 8 dell'Avviso);

- che l'ammontare delle spese complessivamente sostenute dall'ente a qualsiasi titolo, dal 1° febbraio 2020 al momento della presentazione della domanda è pari a euro e l'ammontare delle entrate complessivamente percepite dall'ente, a qualsiasi titolo, nello stesso periodo è pari a euro, al netto delle entrate e delle correlate spese aventi fin dall'origine un vincolo di destinazione diverso

dal supporto alle adozioni internazionali, imposto da una norma dell'ordinamento, da un provvedimento amministrativo o da un negozio giuridico tra vivi o per causa di morte (art. 4, comma 2 dell'Avviso).

Firma digitale del legale rappresentante
dell'ente